

Roma 00184, Via delle Quattro Fontane, 20

Milano 20121, Piazza Belgioioso, 2

Bologna 40123, Via Massimo d'Azeglio, 25

Padova 35121, Piazza Eremitani, 18

Torino 10128, Corso Vittorio Emanuele II, 83

Bruxelles B-1050, 184 Avenue Molière

London EC2R 7AS, 6-8 Tokenhouse Yard

New York N.Y. 10019, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

AI SENSI DELL'ART. 14 TER DELLA LEGGE N. 287/90

VERSIONE DEFINITIVA NON-CONFIDENZIALE

1. Numero del Procedimento

I-721 – Tolling Edipower

2. Parti del procedimento

Alpiq Holding S.A. e Alpiq Energia Italia S.p.A. (congiuntamente, "**Alpiq**")

3. Fattispecie contestata

Con provvedimento n. 20708 in data 27 gennaio 2010 (di seguito "**Provvedimento di Avvio**"), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito "**Autorità**") ha deliberato l'avvio di un'istruttoria ai sensi dell'art. 101 del TFUE.

L'istruttoria ha avuto impulso su segnalazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (di seguito, "**AEEG**"), la quale ha condotto un'istruttoria conoscitiva sulle dinamiche di formazione dei prezzi dell'energia elettrica nella macrozona Sicilia nei mesi di novembre e dicembre 2008 e gennaio 2009. Gli elementi fattuali e le analisi compiute dall'AEEG sono contenute nell'Allegato A della delibera VIS 3/09 "*Relazione Tecnica sugli esiti dell'istruttoria conoscitiva sulle dinamiche*

*di formazione dei prezzi nel mercato dell'energia elettrica, con riferimento alla zona Sicilia ed alle zone ad essa interconnesse, negli ultimi mesi del 2008 e nel gennaio 2009*¹.

In particolare, l'Autorità intende verificare se Edipower ed Edison Trading S.p.A., A2A Trading S.r.l., Alpiq Energia Italia S.p.A. e Iride Mercato S.p.A. (questi ultimi, di seguito, anche "**tollers**") abbiano posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza nell'ambito dell'accordo di *tolling* che regola la condivisione e lo sfruttamento in comune della capacità di generazione di Edipower tra i *tollers*.

A. L'accordo di *tolling* stipulato nel 2003 ed il procedimento I-591.

L'accordo di *tolling* è stato positivamente valutato dall'Autorità, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 287/90, nell'ambito del procedimento I-591 del 2003. Il progetto industriale sotteso all'accordo di *tolling* prevede che i *tollers*, dietro corresponsione di una *tolling fee*, possano disporre in via esclusiva della capacità produttiva di Edipower in proporzione alla relativa quota di partecipazione al capitale sociale di quest'ultima ("**Percentuale Rilevante**")². In particolare, secondo l'accordo in esame, Edipower si impegna a mettere a disposizione di ciascun *toller* una quota - corrispondente alla relativa Percentuale Rilevante - della capacità produttiva in ciascuna delle unità produttive di sua proprietà. Pertanto, a ciascun *toller* è allocata capacità produttiva di Edipower su una porzione della singola unità produttiva.

Nei valutare l'accordo di *tolling* nel 2003, l'Autorità ha ritenuto che questo non fosse tale da creare incentivi di coordinamento tra i *tollers*, e lo ha qualificato come "*modello cooperativo che fa salve politiche di prezzo autonome*" tra i singoli *tollers*.

[OMISSIS]

¹ Acquisita agli atti del procedimento, documento n. 1 del fascicolo istruttorio.

² Edison al 50%, A2A al 20%, Alpiq al 20% e Iride al 10%.

³ [OMISSIS]

[OMISSIS]

B. L'Avvio del procedimento I-721

Nel Provvedimento di Avvio, l'Autorità ipotizza che Edipower ed i *tollers* abbiano posto in essere un coordinamento delle proprie strategie di offerta sul mercato dell'elettricità all'ingrosso nella macrozona Sicilia nei mesi di novembre-dicembre 2008 e gennaio 2009.

In particolare, l'ipotesi investigativa è che Edipower ed i *tollers* abbiano deliberatamente trattenuto la capacità produttiva disponibile al fine di fare aumentare il prezzo di equilibrio del mercato in questione. L'ipotizzato trattenimento di capacità sarebbe stato sia di tipo fisico che di tipo economico. Secondo l'Autorità, il contributo dei singoli *toller* al trattenimento sarebbe confrontabile con la rispettiva Percentuale Rilevante della capacità produttiva delle unità di generazione Edipower.

L'Autorità muove dall'osservazione degli elementi strutturali che connotano la macrozona Sicilia e che risultano altresì dalla Relazione Tecnica AEEG: in primo luogo, questo mercato è caratterizzato da una scarsità strutturale di offerta, che è stata acuita da indisponibilità produttive contingenti legate ad avarie o a cicli di manutenzione degli impianti. La concomitanza dei citati elementi ha determinato, nei mesi di novembre e dicembre 2008 e gennaio 2009, un livello del prezzo zonale considerevolmente elevato rispetto al prezzo unico nazionale di acquisto dell'energia elettrica⁴.

⁴ Il prezzo zonale è il prezzo di equilibrio in ciascuna macrozona. Il Prezzo unico nazionale (PUN) è la media dei prezzi zonali del Mercato del Giorno Prima ponderata con gli acquisti totali (al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere).

4. Mercati interessati

Secondo quanto indicato nel Provvedimento di Avvio, il mercato rilevante ai fini del procedimento è il mercato della fornitura all'ingrosso dell'energia elettrica nella macrozona Sicilia⁵.

L'Autorità, inoltre, ha contemplato come "potenzialmente rilevante" il mercato dei servizi di dispacciamento ("MSD").

L'Autorità ha altresì ritenuto che, dal momento che i *tolfers* operano anche nelle macrozone Nord e Sud, non si può escludere che anche tali macrozone siano interessate. Tuttavia, allo stato del procedimento, tale affermazione risulta del tutto ipotetica e non suffragata da elementi probatori.

Peraltro, l'AEEG ha riscontrato che Edipower - non detenendo alcun potere di mercato nelle zone confinanti - potrebbe essere teoricamente in grado di esercitare un potere di mercato unilaterale soltanto nella macrozona Sicilia⁶ e che, pertanto, le strategie di offerta di Edipower in Sicilia devono ritenersi indipendenti dalle strategie di offerta in altre zone.

5. Descrizione degli impegni proposti

A. Proposta di impegni

Alpiq è fermamente convinta di avere agito nel rispetto della normativa a tutela della concorrenza. Ciò premesso, senza che ciò comporti acquiescenza rispetto alle ipotesi di violazione formulate nel provvedimento di Avvio, e nello spirito della più ampia collaborazione con l'Autorità, Alpiq intende presentare impegni che consentano all'Autorità di superare le proprie preoccupazioni circa l'eventualità che - stanti le attuali caratteristiche strutturali del mercato - possano verificarsi andamenti anomali dei prezzi nella macrozona Sicilia.

B. Descrizione degli impegni

Alpiq propone due impegni tra loro collegati e relativi entrambi al mercato geografico della Sicilia.

⁵ La dimensione geografica del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, come noto, è individuata dai vincoli fisici della rete di trasmissione nazionale, che determinano il formarsi di condizioni di concorrenza diverse all'interno di diverse zone.

⁶ Analisi di pivotalità congiunta, pagg-33-34 della Relazione Tecnica.

Il primo impegno ha ad oggetto l'affidamento ad un unico soggetto dell'approvvigionamento dei combustibili e della definizione e formulazione delle offerte nei mercati dell'energia e dei servizi di dispacciamento relativamente all'impianto di San Filippo del Mela.

Tale affidamento avverrà a favore di Edipower S.p.A., con conseguente non applicazione del contratto di *tolling* con riguardo all'impianto sopra indicato.

L'impegno comporta che cessino di avere applicazione per l'impianto di San Filippo del Mela le modalità operative attualmente imposte dalla ripartizione della capacità produttiva dell'impianto tra i quattro *toller*, [OMISSIS]

Il secondo impegno ha ad oggetto l'adozione di un meccanismo finalizzato a garantire, in considerazione della posizione pivotale oggi detenuta dall'impianto di San Filippo del Mela (sia pure solo in talune ore e in presenza di talune specifiche condizioni), livelli contenuti dei prezzi offerti nei mercati dell'energia e dei servizi di dispacciamento.

Al riguardo, la soluzione che si propone all'esame dell'Autorità garante si ricollega, nei termini di seguito precisati, alla disciplina dettata dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dalle diverse delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di unità essenziali.

Tale disciplina (per la quale v. in particolare la delibera AEEG n. 111/06 del 9 giugno 2006, come successivamente modificata ed integrata, e il relativo Allegato A) prevede che i titolari delle unità produttive identificate (da Terna S.p.A.) come essenziali possano optare tra diversi regimi, tutti finalizzati a garantire l'efficienza dei mercati (e *in primis* del mercato dei servizi di dispacciamento) ma significativamente diversi tra loro quanto all'ambito e all'intensità dei vincoli e degli obblighi che comportano.

Tra tali differenti regimi, il meno penalizzante per gli operatori è quello delle c.d. "modalità alternative per l'assolvimento degli obblighi di offerta derivanti dalla titolarità di impianti essenziali", disciplinato dall'art. 65-bis.2 dell'Allegato A della citata delibera 111/06, che comporta per i titolari di unità essenziali vincoli relativi solo al mercato dei servizi di dispacciamento e non anche ai mercati dell'energia.

Il regime più penalizzante per gli operatori, e più vincolante per gli stessi, è invece quello c.d. "ordinario", disciplinato dall'art. 65 del medesimo Allegato A, in forza del quale, nel formulare le loro offerte in termini di prezzi e di quantità, tanto nei mercati dell'energia quanto in quello dei servizi di dispacciamento, i titolari delle unità essenziali devono puntualmente attenersi alle

indicazioni di Terna (e sono poi retribuiti attraverso un meccanismo di reintegro dei costi effettivamente sostenuti nonché di equa remunerazione del capitale).

Come la quasi totalità dei gestori degli impianti qualificati essenziali, anche Edipower ha sino ad ora optato per il meno gravoso sistema delle modalità alternative: con la presente proposta le parti s'impegnano invece a disporre il passaggio dell'impianto di San Filippo del Mela al regime c.d. "ordinario", così rinunciando al diritto di scelta tra i regimi alternativi riconosciuto agli operatori dalla citata normativa, con le conseguenze sopra richiamate quanto ai maggiori vincoli di offerta sui mercati dell'energia e dei servizi di dispacciamento.

Per quanto attiene alla durata dei due impegni sopra indicati, si ritiene che, poiché essi si ricollegano in primo luogo alla posizione di (limitata) pivotalità attualmente detenuta dall'impianto di San Filippo del Mela, gli stessi dovrebbero essere mantenuti sino al venir meno di tale posizione e, dunque, tali impegni saranno efficaci sino all'entrata in servizio dell'elettrodotto di collegamento tra la Sicilia e la Calabria che si assume, sulla base degli attuali programmi di Terna S.p.A., avverrà entro il 2014.

Da ultimo, si segnala che la disciplina delle unità "essenziali" contenuta nella delibera AEEG n. 111/06, come modificata dalla delibera n. 52/09, è attualmente oggetto di un contenzioso pendente presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia e che questo, con ordinanza n. 85/2010, ha recentemente disposto la remissione degli atti davanti alla Corte di Giustizia con conseguente sospensione del giudizio.

Con riferimento a tale contenzioso e qualora la Corte dovesse accertare l'eventuale illegittimità comunitaria di suddetta disciplina e/o il Tribunale Amministrativo Regionale dovesse disporre la sospensione e/o l'annullamento durante il periodo di vigenza del presente impegno comportamentale, Alpiq manifesta sin d'ora la piena e incondizionata disponibilità ad individuare, di concerto con l'Autorità, misure comportamentali relative all'impianto di San Filippo del Mela di effetto e durata equivalenti rispetto a quelle ora proposte.

Le medesime misure equivalenti saranno adottate anche nel caso in cui l'AEEG dovesse apportare delle modifiche al quadro regolatorio delineato dalla Delibera 52/09.

6. Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

Alpiq ritiene che gli impegni proposti siano idonei e sufficienti a far venir meno i profili di criticità anticoncorrenziale preliminarmente individuati dall'Autorità in relazione alle specificità della macrozona Sicilia. Questo mercato è infatti caratterizzato da notevoli criticità strutturali.

In primo luogo, l'inadeguatezza del parco produttivo presente nell'area determina una situazione di imminente scarsità di offerta: la capacità installata in Sicilia è appena sufficiente a soddisfare la domanda del mercato.

All'inadeguatezza del parco generazione si somma l'insufficienza delle infrastrutture di trasmissione dell'energia elettrica. I vincoli di transito della rete di trasmissione nazionale limitano fortemente la possibilità di importare sull'isola maggiori quantità di energia elettrica dal continente e, di conseguenza, di conseguire un abbassamento dei prezzi.

Inoltre, il mercato è molto concentrato dal lato dell'offerta, poiché vi operano principalmente due operatori, Enel Produzione ed Edipower. Ne consegue che detti operatori – in percentuali e misure diverse – risultano *pivotali*⁷, cioè indispensabili per soddisfare la domanda locale, in una parte considerevole delle ore.

[OMISSIS]

La gestione delle unità produttive di San Filippo del Mela in autonomia decisionale da parte di Edipower elimina in radice la possibilità di scambi informativi tra *tollers* e, di conseguenza, ogni dubbio dell'Autorità – stanti le attuali caratteristiche strutturali del mercato – circa la possibile condivisione di strategie di trattenimento di capacità e di conseguente aumento del livello dei prezzi zionali nella macrozona Sicilia.

A seguito dell'implementazione del primo impegno, il gestore unico Edipower potrà procedere alla formulazione delle proprie decisioni commerciali senza essere condizionato da vincoli tecnici che non siano riconducibili alle unità di San Filippo de Mela. [OMISSIS] Ciò implica che i *tollers* non potranno avere alcuna visibilità della capacità disponibile delle unità di San Filippo del Mela; sarà il gestore unico Edipower a formulare, in autonomia decisionale, le offerte per la cessione dell'energia ai mercati elettrici.

7

Un macrooperatore è *pivotal* in una certa ora e macrozona quando almeno una parte della sua capacità produttiva (localizzata nella medesima macrozona) risulta indispensabile al soddisfacimento del fabbisogno di energia, nell'ipotesi in cui tutti i suoi concorrenti utilizzino interamente la propria capacità disponibile localizzata nella medesima macrozona e risulta altresì interamente utilizzata la capacità di importazione da altre zone direttamente interconnesse (Relazione Tecnica AEEG, pag. 11).

Quanto ai rilievi dell'Autorità sulla pivotalità di Edipower e sul livello dei prezzi, l'implementazione del secondo impegno, proposto nel contesto e tenuto conto della normativa attualmente in vigore, comporta chiari benefici in termini di contenimento dei prezzi nei mercati dell'energia e degli oneri del dispacciamento nella macrozona Sicilia - anche a beneficio dei consumatori finali - dal momento che il gestore unico, nel formulare le offerte (in termini di quantità e prezzi) relative alle unità produttive di San Filippo del Mela, dovrà puntualmente attenersi alle indicazioni di Terna. La misura proposta incide positivamente anche sull'adeguatezza e sulla sicurezza dell'intero sistema elettrico, in quanto il controllo della capacità disponibile potrà contribuire, almeno in parte, a risolvere le condizioni di criticità strutturale che connotano la macrozona Sicilia⁸.

* * *

Conclusivamente, Alpiq ritiene che gli impegni proposti siano idonei e sufficienti a far venir meno i profili di criticità anticoncorrenziale preliminarmente ravvisati dall'Autorità, in quanto eliminano la necessità di ogni possibile coordinamento tecnico tra *tollers* ai fini della gestione efficiente e fattibile delle unità produttive di San Filippo del Mela, nonché ogni incentivo e possibilità di porre in essere strategie di trattenimento della capacità.

La disponibilità ad attuare nell'attuale assetto normativo misure di contenimento dei prezzi e degli oneri del dispacciamento nella macrozona Sicilia, inoltre, è tale da creare condizioni positive per la concorrenzialità del mercato, la sicurezza del sistema e la riduzione del livello generale dei costi del sistema elettrico.

Per tali motivi, si confida nell'accoglimento degli impegni proposti e nella chiusura del procedimento.

⁸ Come segnalato dall'AEEG nella Relazione Tecnica, le analisi strutturali (effettuate nel capitolo II) evidenziano una situazione preoccupante in termini di adeguatezza del sistema nel suo insieme, data l'alta frequenza relativa dei casi in cui la macrozona Sicilia è in condizioni prossime a quelle che costringerebbero Terna all'attivazione del PESSE (Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico).